Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 137 del 13 giugno 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 13 giugno 1996 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 96

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1° giugno 1996.

Modificazioni al titolo IV del regolamento del 2 luglio 1991 - emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 - riguardanti: i coefficienti minimi di patrimonio, i limiti di concentrazione e il patrimonio utile ai fini di vigilanza.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1° giugno 1996.

Modificazioni al titolo IV del regolamento del 2 luglio 1991 - emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 - riguardanti: i coefficienti minimi di patrimonio, i limiti di concentrazione e il patrimonio utile ai fini di vigilanza.

IL GOVERNATORE

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992 e 18 luglio 1992;

Visto il proprio regolamento del 2 luglio 1991, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (d'ora in avanti regolamento);

Ravvisata la necessità di apportare modificazioni al regolamento per adeguarlo alle disposizioni della direttiva del Consiglio 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

D'intesa con la CONSOB;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il titolo IV del regolamento è modificato conformemente al testo che si allega.

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1, non siano in linea con le regole di vigilanza prodenziale stabilite dal regolamento concordano con la Banca d'Italia un dettagliato programma di rientro.

Roma, 1° giugno 1996

Il governatore: FAZIO

REGOLAMENTO EMANATO DALLA BANCA D'ITALIA IL 2 LUGLIO 1991 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, LETTERA A) E DELL'ART. 9, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1

... omissis ...

TITOLO IV
REGOLE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPO I
COEFFICIENTI MINIMI DI PATRIMONIO E LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEL RISCHIO

Art. 24-bis
Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo, si intende:

a) per "portafoglio non immobilizzato", i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale, ivi comprese le operazioni fuori bilancio nonché i contratti derivati detenuti a fini di negoziazione e quelli stipulati a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato. Nel portafoglio non immobilizzato rientrano in particolare:

   - l'intero portafoglio titoli – ad esclusione delle partecipazioni – delle SIM autorizzate all'attività ex art. 1, comma 1, lett. a) per conto proprio, della Legge;

   - i titoli assunti nell'ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dalle SIM autorizzate all'attività ex art. 1, comma 1, lett. b) della Legge, fermo restando quanto previsto nella successiva lettera b) del presente comma;

b) per "portafoglio immobilizzato", le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo, nonché i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento. Le posizioni connesse agli investimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 43 sono convenzionalmente ricomprese – ai soli fini del computo dei coefficienti patrimoniali di cui al presente Capo – tra quelle del portafoglio immobilizzato. Nel portafoglio immobilizzato rientrano altresì le operazioni fuori bilancio e i contratti derivati stipulati a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio immobilizzato;

c) per "patrimonio di vigilanza", l'aggregato individuato ai sensi dell'articolo 46;

d) per "cliente", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti vengono assunti rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali e gli Stati;

e) per "gruppo di clienti connessi", due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

– uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica");

ovvero,

– indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo di cui al precedente alinea, esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione "economica");

f) per "esposizione del portafoglio non immobilizzato", la somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite:

– dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi dell'art. 28, in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal gruppo di clienti connessi in questione, che fanno parte del portafoglio non immobilizzato;

– dalle esposizioni relative al rischio di regolamento di cui all'art. 38 e al rischio di controparte di cui all'art. 38-bis;

g) per "esposizione totale", l'esposizione del portafoglio non immobilizzato e la somma di tutte le attività di rischio per cassa – ivi compresi i finanziamenti, le partecipazioni, i titoli, i prestiti subordinati – e "fuori bilancio" nei confronti di un cliente calcolata ai sensi dell'Allegato 7/B;

h) per "posizione di rischio", l'esposizione totale ponderata secondo le regole indicate nell'Allegato 7/B, in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite;

i) per "grandi rischi", le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;

j) per "soggetti collegati":

– l'"azionista rilevante", vale a dire il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15 per cento del capitale sociale, o comunque il controllo, dell'ente o della società capogruppo del gruppo bancario di appartenenza;

ovvero,

– le "società partecipate in misura rilevante", vale a dire le società partecipate dall'ente in misura non inferiore al 20 per cento del capitale o comunque controllate

Art. 25
Disposizioni generali

1. Le SIM nello svolgimento delle attività autorizzate rispettano i coefficienti patrimoniali e i limiti di concentrazione come definiti agli articoli 26 e 41 del presente Capo.

2. Le banche nello svolgimento delle attività autorizzate rispettano i coefficienti minimi patrimoniali e i limiti di concentrazione come definiti agli articoli 27, 38, 38-bis e 41 - limitatamente alla parte del portafoglio titoli non immobilizzati destinata all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) in conto proprio della Legge nonché ai titoli e agli impegni assunti nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia - e all'art. 37 del presente Capo.

3. La Banca d'Italia, nell'ambito della disciplina della vigilanza su base consolidata e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, può stabilire per le banche e per le SIM ricomprese nella vigilanza su base consolidata coefficienti patrimoniali più bassi e limiti di concentrazione in misura più elevata di quelli previsti nel presente Capo.

4. La Banca d'Italia, nell'ambito della disciplina della vigilanza su base consolidata e nel rispetto delle disposizioni comunitarie, può consentire per le banche e per le SIM ricomprese nella vigilanza su base consolidata la compensazione delle posizioni del portafoglio non immobilizzato e delle posizioni in cambi con le corrispondenti posizioni di altri soggetti ricompresi nel medesimo gruppo sottoposto a vigilanza consolidata.

Art. 26
Coefficienti patrimoniali

1. I coefficienti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:

- rischio di posizione come definito all'art. 27;
- rischio di cambio come definito all'art. 37;
- rischio di regolamento come definito all'art. 38;
- rischio di controparte come definito all'art. 38-bis;
- rischio di credito come definito all'art. 38-ter;
- altri rischi come definiti all'art. 39.

Art. 27
Rischio di posizione

1. Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente.

2. Il rischio di posizione riguarda le posizioni relative al portafoglio non immobilizzato e si calcola separatamente per:

a) titoli di debito in conformità a quanto previsto agli articoli 32 e 33;

b) titoli di capitale in conformità a quanto previsto agli articoli 34, 35, 35-bis e 36;

c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) in conformità a quanto previsto all'articolo 36-bis.

Art. 28
Posizioni in titoli

1. Le posizioni in titoli possono essere:

a) creditorie (lunghe) o debitorie (corte) lorde;

b) compensate;

c) creditorie o debitorie nette.

2. Le posizioni creditorie lorde sono costituite dai titoli in portafoglio, dai titoli da ricevere per operazioni da regolare e dalle altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici.

3. Le posizioni debitorie lorde sono costituite dai titoli da consegnare per operazioni non regolate e dalle altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici.

4. Le posizioni compensate sono costituite dal minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria.

5. Le posizioni creditorie o debitorie nette sono quelle che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde

6. Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.

7. Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.

Art. 29

Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di debito e tassi

1. I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.

2. I futures su titoli e tassi di interesse, i "forward rate agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte (metodo della doppia entrata) di cui una relativa all'attività negoziata con durata pari a quella dell'attività stessa, incrementata - per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio - del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione.

3. Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina

a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto

4 Un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina:

a) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più la durata del titolo fittizio oggetto del contratto;

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

5. La negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:

a) una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi;

b) una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto.

6. Un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:

a) una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione.

6-bis. Un'operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell'operazione.

7. L'acquisto (vendita) di una opzione call o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:

a) una posizione creditoria (debitoria) sull'attività sottostante;

b) una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.

8. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui al precedente comma 7.

9. I "cap" ed i "floor" sono assimilati ad una serie di opzioni ciascuna imputata secondo quanto previsto al precedente comma 7.

10. Uno swap su tassi di interesse in cui l'ente riceve (paga) un tasso d'interesse variabile e paga (riceve) un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla prossima data di revisione del tasso e ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

Art. 29-bis
Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di capitale e indici

1. Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento.

2. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.

3. Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.

4. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.

Art. 30
Criteri di valutazione delle attività

1. I titoli di debito e di capitale quotati in mercati regolamentati sono valutati al valore di mercato.

2. I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati regolamentati sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell'andamento dei tassi di interesse.

3. Le opzioni sono valutate ad un valore pari a "delta" volte quello dell'attività sottostante o del valore nominale del capitale di riferimento.

4. Il coefficiente "delta" di cui al comma 3 esprime la relazione tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo (o del livello corrente) dell'attività sottostante. La Banca d'Italia fornisce le metodologie di base maggiormente diffuse sul mercato da adottare per il calcolo del coefficiente "delta". Gli enti possono tuttavia utilizzare coefficienti "delta" calcolati secondo ulteriori metodologie, a condizione che queste ultime siano comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

5. Per i warrant si applicano le medesime disposizioni relative alle opzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.

Art. 31
Rilevazione del rischio di posizione

1. Il rischio di posizione relativo a titoli di debito e di capitale si articola in:

a) rischio generico, quello connesso con le variazioni del tasso di interesse per i titoli di debito ovvero all'andamento dei corsi dell'insieme dei titoli azionari quotati (indice di mercato) per i titoli di capitale;

b) rischio specifico, quello connesso con i fattori relativi al singolo emittente.

2. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui all'art. 32, comma 14 ed all'art. 33, comma 8.

3. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui agli articoli 34, comma 6. 35, comma 8, 35-bis e 36, comma 4.

4. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m. è pari alla copertura patrimoniale di cui all'art. 36-bis, comma 4.

Art. 32
Rischio generico su titoli di debito

1. La misurazione del rischio generico su titoli di debito è effettuata secondo le disposizioni dei commi successivi.

2. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati - al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale - per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- giorno di chiusura del collocamento — 100 per cento
- 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 90 per cento
- 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 75 per cento
- 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 50 per cento
- 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento — 25 per cento
- dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.

3. Gli enti possono compensare le posizioni in contratti a termine e strumenti derivati dello stesso tipo a condizione che:

a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;

b) il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato;

c) la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:
   - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
   - differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
   - differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.

4. L'ente suddivide le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generico separatamente per ciascuna valuta. A tal fine, tutte le posizioni nette sono aggregate distintamente per valuta di denominazione e ciascun aggregato è convertito in lire italiane.

5. «omissis»

6. Per ciascun aggregato di cui al comma 4, la posizione debitoria o creditoria netta di ciascun titolo viene imputata ad una delle fasce di vita residua di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, tenendo presente che:

a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;

b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;

c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;

d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto nell'art. 29.

7. Alla somma delle posizioni creditorie e a quella delle posizioni debitorie di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni dell'Allegato 2 del presente provvedimento.

8. Nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue.

9. Sulle posizioni compensate (colonna f) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna g) e si determina così la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna h).

10. Le posizioni residue (colonne i ed l) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza. Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna n) e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna o).

11. Le posizioni residue (colonne p e q) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro.

12. Sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna u e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna v).

13. Sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z) si applicano i coefficienti della colonna aa e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna bb).

14. L'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico è pari alla somma dei totali di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 (colonna cc).

Art. 33
Rischio specifico sui titoli di debito

1. Le posizioni nette sono determinate con riferimento a ciascun titolo e aggregate per categorie di emittenti sulla base dei criteri che seguono.

2. I titoli di debito sono classificati nelle seguenti tre categorie:

I) titoli di Amministrazioni pubbliche: valori emessi o garantiti da governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché dalle Comunità Europee;

II) titoli qualificati:

- valori emessi o garantiti da imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della Direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del "Gruppo dei Dieci", enti del settore pubblico (centrali e locali) ed enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca Europea per gli investimenti (BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri valori emessi o garantiti da enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della Direttiva CEE 89/647;
- valori di emittenti CEE quotati nei mercati dei Paesi d'origine, valori di emittenti OCSE quotati in mercati le cui regole di ammissione alla quotazione siano equivalenti - sulla base dei criteri determinati dalla Consob - a quelle previste nei Paesi CEE. La Banca d'Italia, nel rispetto della disciplina comunitaria, emana disposizioni di carattere generale in ordine alle caratteristiche che tali valori devono presentare;

III) altri titoli: valori diversi da quelli di cui ai precedenti punti I) e II).

3. I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.

4. Le posizioni di cui all'art. 29, lett. b) dei commi 3, 6 e 7, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione non sono computate.

5. Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati - al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale - per importi ridotti delle seguenti percentuali:

- giorno di chiusura del collocamento	100 per cento
- 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	90 per cento
- 2°-3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	75 per cento
- 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento	50 per cento

- 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 25 per cento
- dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo.

6. Le posizioni nette in titoli ricompresi nella categoria II del comma 2 sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:

I) fino a 6 mesi;

II) da oltre 6 mesi a 24 mesi;

III) oltre 24 mesi.

7. Sulle posizioni determinate come indicato nei commi precedenti si applicano i coefficienti dell'Allegato 3 in relazione alla categoria di riferimento ed alla vita residua e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna g).

8. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna g dell'Allegato 3.

Art. 34
Rischio generico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale.

4. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-bis, commi 3 e 4, ai fini della determinazione della posizione netta generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolate in conformità con quanto previsto dall'art. 32, comma 2.

6. Sulla posizione netta generale si applica il coefficiente previsto dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale quotati (riga d dell'Allegato 4).

Art. 35
Rischio specifico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione del rischio specifico vengono determinate le posizioni lorde generali riferite distintamente ai titoli qualificati e ai restanti titoli.

2. Rientrano tra i titoli qualificati quei valori mobiliari per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni:

a) sono emessi dai soggetti indicati nell'art. 33, comma 2, punto II);

b) presentano, secondo disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia sentita la Consob, un elevato grado di liquidità;

c) nessuna posizione rappresenta più del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente. Sono ammesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale dell'ente.

3. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

4. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

5. Le posizioni rivenienti da operazioni di collocamento e da impegni irrevocabili di acquisto di titoli di capitale sono calcolati in conformità con quanto previsto dall'art. 33, comma 5.

6. Ai fini della determinazione della posizione lorda generale gli enti possono non tenere conto dei contratti di cui all'art. 29-bis, commi 3 e 4, qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Il ricorso a tale facoltà è subordinato al nullaosta da parte della Banca d'Italia.

7. In alternativa a quanto previsto dall'art. 29-bis, commi 3 e 4 nonché dal precedente comma 6, ai fini della determinazione della posizione lorda generale, i futures su indici di borsa, le opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa possono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell'indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

8. Sulle posizioni lorde generali si applicano i coefficienti previsti dall'Allegato 4 e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale quotati (riga d dell'Allegato 4).

Art. 35-bis
Copertura patrimoniale aggiuntiva per contratti derivati su indici

1. Qualora gli enti effettuino una compensazione ai sensi dell'art. 34, comma 4 e 35, comma 7, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate.

Art. 36
Rischio specifico e generico su titoli di capitale non quotati in mercati regolamentati

1. Ai fini della misurazione dei rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati viene determinata la posizione lorda generale con i criteri che seguono.

2. Per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria.

3. Al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale.

4. Sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente del 12 per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per i rischi specifico e generico su titoli di capitale non quotati secondo quanto riportato nell'Allegato 4/B.

Art. 36-bis
Rischio di posizione su parti di o.i.c.v.m.

1. Ai fini della misurazione del rischio su parti di o.i.c.v.m. vengono considerate le sole posizioni creditorie.

2. Gli enti aggregano le posizioni lunghe su quote di o.i.c.v.m. nelle seguenti categorie facendo riferimento al tipo di titoli più rischiosi acquisibili dagli o.i.c.v.m. sulla base dei relativi regolamenti di gestione o dei documenti costitutivi della società di investimento:

I) categoria A: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto I;

II) categoria B: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto II;

III) categoria C: titoli di cui all'art. 33, comma 2, punto III nonché titoli di capitale.

3. Sulle posizioni determinate come indicato al comma precedente si applicano i coefficienti dell'Allegato 4/C in relazione alla categoria di riferimento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna d).

4. La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna d dell'Allegato 4/C.

Art. 37
Rischio di cambio

1. Il rischio di cambio esprime l'esposizione dell'intermediario alle oscillazioni dei corsi delle valute. Ai fini del presente capo rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta esclusa quella nazionale.

2. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta.

3. Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta, ivi comprese le operazioni "fuori bilancio" Ai fini della determinazione delle posizioni creditoria e debitoria lorda non sono computate:

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;

b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio utile a fini di vigilanza;

c) le partecipazioni e le attività materiali.

Le esclusioni in questione non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

4. Gli acquisti di futures su valuta sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

5. L'acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente "delta". Per la definizione del coefficiente "delta" si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 4.

6. La vendita di una opzione call e l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta di importo pari al valore corrente del capitale di riferimento moltiplicato per il coefficiente "delta".

7. I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.

8. La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione creditoria e debitoria di cui al comma 3.

9. Nel calcolo della posizione netta di cui al comma 8 le valute la cui posizione creditoria e debitoria lorda, comprese le operazioni "fuori bilancio", espressa in moneta nazionale non supera il 2 per cento del totale delle attività e delle passività in valuta

dell'ente, comprese le operazioni "fuori bilancio", sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta.

10. Le posizioni nette in ciascuna valuta sono convertite in valuta nazionale. Nella conversione sono adottati i tassi di cambio a pronti correnti. Per le operazioni a termine è possibile adottare il cambio a termine.

11. Le posizioni nette (creditorie o debitorie) in ciascuna valuta nonché la posizione netta (creditoria o debitoria) di cui al comma 9 sono sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni nette creditorie e il totale delle posizioni nette debitorie. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera.

12. La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio è determinata applicando alla posizione netta generale di cui al comma 11 il coefficiente di copertura patrimoniale dell'8 per cento, secondo quanto riportato nell'Allegato 5, colonna g).

13. Nella determinazione della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio, le banche sommano alla posizione netta generale di cui al comma 11 la posizione netta generale in oro e altri metalli preziosi.

Art. 38
Rischio di regolamento

1. Il rischio di regolamento è quello connesso con la mancata consegna da parte della controparte alla scadenza del contratto dei titoli o degli importi di denaro dovuti per operazioni relative al portafoglio non immobilizzato. Sono ricomprese le operazioni relative a contratti derivati su titoli e tassi di interesse nonché a contratti su tassi di cambio conclusi a fini di negoziazione o per coprire componenti del portafoglio non immobilizzato.

2. Sulle operazioni indicate nel comma 1 (ad eccezione dei contratti di riporto e assimilati nonché di quelli di concessione o assunzione di titoli in prestito) non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il valore convenuto alla scadenza ed il valore corrente dei titoli o degli strumenti negoziati.

3. Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per l'ente, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza di cui al comma 2 per i coefficienti indicati nell'Allegato 6.

4. In alternativa a quanto disposto al comma 3 è possibile, per il periodo compreso tra il 5° ed il 45° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della negoziazione, determinare la copertura patrimoniale moltiplicando il prezzo della negoziazione per i coefficienti indicati nell'Allegato 6/B. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo e deve essere comunicato alla Banca d'Italia.

Art. 38-bis
Rischio di controparte

1. Il rischio di controparte è quello dell'eventuale inadempimento della controparte in operazioni relative al portafoglio non immobilizzato.

2. Sulle negoziazioni di valori mobiliari per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, è calcolata una copertura patrimoniale nel caso in cui sia stato versato il corrispettivo senza ricevere i titoli ovvero consegnati i titoli senza ricevere il corrispettivo.

3. La copertura patrimoniale è determinata applicando al corrispettivo versato ovvero al valore corrente dei titoli consegnati i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita come segue:

I) categoria A: governi e banche centrali di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) nonché le Comunità Europee;

II) categoria B: imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della Direttiva CEE 93/22 nonché di Paesi del "Gruppo dei Dieci", enti del settore pubblico (centrali e locali), mercati regolamentati e stanze di compensazione nazionali e di Paesi esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge, enti creditizi di Paesi OCSE o di Paesi che hanno concluso speciali accordi di prestito con il fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB), Banca Europea per gli Investimenti (BEI), banche multilaterali di sviluppo nonché gli altri enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della Direttiva CEE 89/647;

III) categoria C: controparti diverse da quelle di cui ai precedenti punti I) e II).

4. Per le operazioni di riporto passivo, di vendita di titoli con patto di riacquisto e di concessione di titoli in prestito, si determina la differenza tra il prezzo di mercato dei titoli e l'importo del finanziamento ottenuto o il valore della garanzia ricevuta.

5 Per le operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di assunzione di titoli in prestito, la SIM determina la differenza tra il finanziamento concesso o il valore della garanzia rilasciata ed il prezzo di mercato dei titoli ricevuti ([1]).

6 Ai fini del calcolo delle differenze di cui ai precedenti commi 4 e 5, gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato dei titoli nonché dell'importo del finanziamento concesso o ottenuto e delle garanzie.

7. Si escludono dalla determinazione del rischio di controparte le differenze di cui:

a) ai precedenti commi 4 e 5 ove esse siano relative ad operazioni effettuate su mercati regolamentati in cui sono operanti meccanismi di compensazione e garanzia;

[1] Per le banche continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di coefficiente creditizio.

b) al precedente comma 4 se relative a titoli lasciati in deposito dalla controparte per tutta la durata del contratto presso la banca o la SIM venditrice del titolo a condizione che i titoli siano costituiti a garanzia reale dell'operazione.

8. Le SIM nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi dei commi 4 e 5 sia positivo determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

9 Le banche, nel caso in cui il risultato delle differenze calcolate ai sensi del comma 4 sia positivo, determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte applicando a tali importi i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

9-bis. Il requisito per la copertura del rischio di controparte si applica anche alle esposizioni - in forma di diritti, commissioni, interessi, crediti, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati regolamentati - connesse a voci comprese nel portafoglio non immobilizzato.

9-ter. Le SIM e le banche determinano la copertura patrimoniale di cui al comma 9-bis applicando a tali esposizioni i coefficienti previsti nello schema dell'Allegato 6/C in funzione della categoria della controparte definita ai sensi del precedente comma 3.

10. Le SIM determinano la copertura patrimoniale a fronte del rischio di controparte relativa ai contratti derivati negoziati al di fuori di mercati regolamentati applicando i coefficienti previsti nell'Allegato 6/C agli equivalenti creditizi calcolati secondo la procedura indicata nell'Allegato 6/D, sezione II ([2]).

11. Nella determinazione della copertura patrimoniale di cui al presente articolo le SIM e le banche tengono conto delle eventuali garanzie ricevute.

Art. 38-ter
Rischio di credito

1. Il rischio di credito esprime il rischio di perdita per inadempimento dei debitori relativo alle attività di rischio, in bilancio e fuori bilancio, diverse da quelle che attengono al portafoglio non immobilizzato. Non costituiscono attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

2. Sul complesso delle attività di rischio, ponderate secondo quanto previsto dall'Allegato 6/D, si applica il coefficiente dell'otto per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio di credito.

---

[2] Per le banche continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di coefficiente creditizio.

3. L'ammontare del patrimonio di base e supplementare di secondo livello di cui ai commi rispettivamente 3 e 4 dell'art. 46, al netto degli elementi di cui al comma 6, lettere a) e d), del medesimo articolo, deve essere uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta ai sensi del comma 2.

Art. 39
Altri rischi

1. Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento secondo quanto riportato nell'Allegato 7. La Banca d'Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'esercizio precedente.

2. I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa nel bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci "80. Spese amministrative" e "110. Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui all'Allegato n. 9.

3. Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

Art. 40
...omissis...

Art. 41
Concentrazione del rischio

1. L'ammontare complessivo dei grandi rischi va contenuto entro il limite globale di otto volte il patrimonio di vigilanza.

2. Ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite individuale del 25 per cento del patrimonio di vigilanza.

3. Il limite individuale di cui al comma 2 è ridotto al 20 per cento quando il cliente è un soggetto collegato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere superati a condizione che:

- il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizioni del portafoglio non immobilizzato;
- qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio non immobilizzato non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza;

- qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei superamenti di cui si tratta sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza.

5. Per ciascun superamento di cui al comma 4 è richiesta una copertura patrimoniale aggiuntiva calcolata secondo quanto riportato nell'Allegato 7/B, sezione II.

6. Le posizioni di rischio relative alle sole esposizioni diverse da quelle del portafoglio non immobilizzato non possono mai eccedere i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3, calcolati utilizzando come denominatore il patrimonio di base e supplementare di secondo livello di cui ai commi rispettivamente 3 e 4 dell'art. 46, al netto degli elementi di cui al comma 6, lettere a) e d), del medesimo articolo.

Art. 41-bis
Disposizioni transitorie relative al coefficiente di concentrazione

1. Fino al 31 dicembre 1998:

- in deroga all'art. 24-bis, lettera i), per "grandi rischi" si intendono le posizioni di rischio pari o superiori al 15 per cento del patrimonio di vigilanza;
- il limite individuale di cui al comma 2 dell'art. 41 è elevato al 40 per cento.

Art. 42
Ambiti di applicazione

1. Alle SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, comma 1 della Legge, lettere a) per conto proprio e b) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia, si applicano i coefficienti e i limiti di cui agli articoli 26 e 41

2. Alle SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, di attività diverse da quelle indicate al comma 1 si applicano i coefficienti e i limiti di cui agli articoli 37, 38-ter, 39 e 41.

3. Alle banche autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, comma 1 della Legge, lettere a) per conto proprio e b) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia, si applicano i coefficienti e i limiti di cui agli articoli 27, 37, 38 , 38-bis e 41

Art. 43
Modalità di investimento del patrimonio

1. Le SIM autorizzate solo alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) per conto terzi, b), c), d), e) ed f) della Legge investono il proprio patrimonio in beni ad uso funzionale e nelle partecipazioni ammesse ai sensi del titolo II. E' altresì consentito l'investimento in:

a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi o garantiti da Stati esteri appartenenti all'area OCSE; obbligazioni emesse da banche multilaterali di sviluppo; obbligazioni o

altri titoli di credito emessi da banche aventi sede in Paesi OCSE; obbligazioni di emittenti CEE quotate nei mercati regolamentati dei Paesi di origine;

b) parti di o.i.c.v.m. le cui politiche d'investimento, quali risultano dal regolamento del fondo comune o dai documenti costitutivi della società di investimento, non abbiano ad oggetto titoli diversi da quelli indicati sub lettera a) del presente comma.

2. Al solo fine di coprirsi dai rischi di mercato connessi con i valori mobiliari di cui al comma 1, lettere a) e b), le SIM di cui al comma 1 possono acquistare i valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 2 della Legge.

Art. 44
Adeguatezza patrimoniale

1. L'ammontare del patrimonio utile a fini di vigilanza delle SIM deve essere uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta per il rispetto dei coefficienti indicati nell'art. 42 secondo lo schema riportato nell'Allegato 7/C.

1-bis. L'ammontare del patrimonio utile a fini di vigilanza delle SIM non può comunque essere inferiore alla copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente patrimoniale di cui all'articolo 39.

2. Le SIM verificano quotidianamente il rispetto dei coefficienti minimi di patrimonio e dei limiti alla concentrazione del rischio.

Art. 45
...omissis...

CAPO II

PATRIMONIO UTILE AI FINI DI VIGILANZA

Art. 46
Patrimonio di vigilanza

1. Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo quanto riportato nell'Allegato 12.

2. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

3 Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi in comparti dell'attività aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

4. Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Allegato 12, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

5. Oltre agli elementi indicati nei commi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello":

a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, comma 1 della Legge, lettere a) per conto proprio e b) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia, i proventi netti ovvero le perdite nette nonché le plusvalenze e le minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato, dedotti gli eventuali oneri fiscali e gli ulteriori prevedibili oneri. Tale aggregato, che può assumere valore positivo o negativo, è computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;

b) per tutte le SIM, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Allegato 12. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito

patrimoniale previsto dal coefficiente sul rischio di credito di cui all'art. 38-ter. In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra può essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passività subordinate di cui alla presente lettera, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

6. Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare di secondo e di terzo livello si deducono:

a) le partecipazioni possedute in banche, SIM e società finanziarie nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti verso tali enti, secondo quanto riportato nell'Allegato 12. Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM e società finanziarie e consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza;

b) le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale:

- beni mobili;
- beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti;
- partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a);
- crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti futures e a premio stipulati in mercati regolamentati; dei crediti verso l'erario;

c) un importo pari all'8 per cento della posizione lorda generale in titoli di capitale non quotati del portafoglio non immobilizzato;

d) un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze sui valori mobiliari del portafoglio immobilizzato.

7. L'importo ottenuto ai sensi dei commi precedenti, di cui allo schema riportato nell'Allegato 8, costituisce il patrimonio di vigilanza.

Art. 47

...omissis...

Art. 48

...omissis...

Allegato 1

RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

Rischio tasso di interesse (*general risk*)

			POSIZIONI	
VITA RESIDUA Fasce	TITOLI SENZA O CON CEDOLA INFERIORE AL 3%	TITOLI CON CEDOLA PARI O SUPERIORE AL 3%	Corte	Lunghe
1	0-1 mese	0-1 mese		
2	>1-3 mesi	>1-3 mesi		
3	>3-6 mesi	>3-6 mesi		
4	>6-12 mesi	>6-12 mesi		
5	>1-1,9 anni	>1-2 anni		
6	>1,9-2,8 anni	>2-3 anni		
7	>2,8-3,6 anni	>3-4 anni		
8	>3,6-4,3 anni	>4-5 anni		
9	>4,3-5,7 anni	>5-7 anni		
10	>5,7-7,3 anni	>7-10 anni		
11	>7,3-9,3 anni	>10-15 anni		
12	>9,3-10,6 anni	>15-20 anni		
13	>10,6-12 anni	>20 anni		
14	>12-20 anni			
15	>20 anni			

Allegato 2

Rischio di posizione

TITOLI DI DEBITO – RISCHIO TASSO DI INTERESSE (*general risk*)

ZONE	FASCE DI VITA RESIDUA	ALL'INTERNO DELLA STESSA FASCIA										ALL'INTERNO DELLA STESSA ZONA					TRA ZONE DIVERSE								TOTALE
		POSIZIONI (1)		POND	POSIZIONI POND		POSIZ. COMPENS NELLE FASCE	COEFF PATRIM.	COPERT. PATR PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE FASCE	POSIZ. RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE NELLE ZONE	COEFF PATRIM.	COPERT. PATR PER POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DELLE ZONE	POSIZ. RESIDUE		POSIZIONI COMPENSATE			COEFF	COPERT. PATR PER POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE	POSIZ. NON COMPENS	COEFF PATR.	COPERTURA PATRIM. PER POSIZ. NON COMPEN.	
		CORTE	LUNGHE		CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE				CORTE	LUNGHE	TRA ZONE 1 E 2	TRA ZONE 2 E 3	TRA ZONE 1 E 3						
		(a)	(b)	(c)	(d)=axc	(e)=bxc	(f)	(g)	(h)=fxg	(i)	(l)	(m)	(n)	(o) = m x n	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = r x u, s x u, t x u	(z)	(aa)	(bb)=zxaa	(cc)=h+o+v+bb
1	1			0,0000				0,1																	
	2			0,0020				0,1																	
	3			0,0040				0,1																	
	4			0,0070				0,1					0,4							0,4					
2	5			0,0125				0,1																	
	6			0,0175				0,1																	
	7			0,0225				0,1					0,3							0,4					
3	8			0,0275				0,1																	
	9			0,0325				0,1																	
	10			0,0375				0,1																	
	11			0,0450				0,1																	
	12			0,0525				0,1																	
	13			0,0600				0,1																	
	14			0,0800				0,1																	
	15			0,1250				0,1					0,3							1,5			1		
TOTALE																									

(1) Dati risultanti dall'Allegato 1

Allegato 3

Rischio di posizione

TITOLI DI DEBITO

RISCHIO SPECIFICO

CATEGORIA (a)	VITA RESIDUA (b)	POSIZIONI			COEFFICIENTE PATRIMONIALE (f)	COPERTURA PATRIMONIALE (g)=(e)x(f)
		CORTE (c)	LUNGHE (d)	TOTALE (e)=(c)+(d)		
TITOLI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					0,00	
TITOLI QUALIFICATI	0 – 6 mesi				0,0025	
	> 6 – 24 mesi				0,01	
	> 24 mesi				0,016	
ALTRI TITOLI					0,08	
TOTALE						

Allegato 4

Rischio di posizione

TITOLI DI CAPITALE QUOTATI

	TIPO DI RISCHIO			
	RISCHIO GENERICO	RISCHIO SPECIFICO		
		VOCI ORDINARIE	VOCI QUALIFICATE	
TITOLI DI PROPRIETA' corte / lunghe OPERAZIONI "FUORI BILANCIO" corte / lunghe				
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)				
POSIZIONE LORDA GENERALE (b)				
COEFFICIENTI (c)	0,08	0,04	0,02	**TOTALE**
COPERTURA PATRIMONIALE (d) = (a) x (c) / (d) = (b) x (c)				
ULTERIORE COPERTURA PATRIMONIALE PER CONTRATTI DERIVATI SU INDICI (e)				
COPERTURA PATRIMONIALE GLOBALE (f) = (d) + (e)				

Allegato 4/B

Rischio di posizione

TITOLI DI CAPITALE NON QUOTATI

		POSIZIONI
TITOLI DI PROPRIETA'	corte lunghe	
OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"	corte lunghe	
POSIZIONE LORDA GENERALE	(a)	
COEFFICIENTE	(b)	0,12
COPERTURA PATRIMONIALE	(c) = (a) x (b)	

Allegato 4/C

Rischio di posizione

RISCHIO SU PARTI DI O.I.C.V.M.

CATEGORIA (a)	POSIZIONI (b)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (c)	COPERTURA PATRIMONIALE (d) = (b) x (c)
CATEGORIA A		0,00	
CATEGORIA B		0,016	
CATEGORIA C		0,08	
TOTALE			

Allegato 5

Rischio di cambio

POSIZIONE COMPLESSIVA		VALUTE						
		DOLLARO USA (1)	MARCO TEDESCO (2)	FRANCO FRANCESE (3)	.... (i)			
TITOLI	corte lunghe							
CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA	corte lunghe							
CURRENCY FUTURES	corte lunghe							
OPZIONI E CONTRATTI A PREMIO SU VALUTE	corte lunghe							
SWAPS	corte lunghe							
ALTRI	corte lunghe							
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)	corte lunghe					TOTALI $(d) = \Sigma(c_i)$corte $(e) = \Sigma(c_i)$lunghe	COEFFICIENTE (f)	COPERTURA PATRIMONIALE $(g) = \max(d,e) \times (f)$
TASSO DI CAMBIO (b)								
TOTALE IN LIRE (c) = (a) x (b)	corte lunghe						0,08	

Allegato 6

RISCHIO DI REGOLAMENTO

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,08	
dal 16° al 30° giorno		0,5	
dal 31° al 45° giorno		0,75	
dal 46° giorno in poi		1	
TOTALE			

Allegato 6/B

RISCHIO DI REGOLAMENTO

NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
dal 5° al 15° giorno		0,005	
dal 16° al 30° giorno		0,04	
dal 31° al 45° giorno		0,09	
TOTALE			

Allegato 6/C

RISCHIO DI CONTROPARTE

CONTROPARTE	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
CATEGORIA A		0,00	
CATEGORIA B		0,016	
CATEGORIA C		0,08	
TOTALE			

Allegato 6/D

RISCHIO DI CREDITO

Sezione I
Disposizioni generali

Calcolo delle attività di rischio

1. Il sistema delle ponderazioni

Il rischio di credito delle diverse attività viene valutato sulla base dei seguenti fattori:

- natura delle controparti debitrici;
- garanzie ricevute.

Nella tavola A è riportato l'elenco delle diverse tipologie di attività di rischio, in bilancio e fuori bilancio, distinte per fattori di ponderazione.

1.1 Natura delle controparti debitrici

Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di inadempienza dei debitori in relazione alla loro natura, si articola nei seguenti fattori moltiplicativi, salvo quanto previsto nel seguito in relazione al "rischio Paese" e alle eventuali garanzie ricevute:

a) 0 per cento per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e l'Unione Europea;

b) 20 per cento per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche e le banche multilaterali di sviluppo nonché verso altre SIM o imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci", stanze di compensazione e mercati regolamentati nazionali ed esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge;

c) 100 per cento per le attività di rischio verso il settore privato; per le partecipazioni, le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza e per gli altri titoli azionari;

d) 200 per cento per le attività di rischio in sofferenza.

Nella misurazione del grado di rischiosità delle attività verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche, occorre distinguere due gruppi di Paesi:

- la c.d. "Zona A", che comprende i Paesi che sono membri a pieno titolo dell'O.C.S.E. e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB);
- la c.d. "Zona B", che comprende tutti gli altri Paesi.

Le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche dei Paesi rientranti nella c.d. "Zona A" hanno ponderazione 0 e 20 per cento, a seconda dei casi, come specificato in precedenza con riferimento alla natura delle controparti; qualora appartenenti alla c.d. "Zona B", hanno ponderazione 100 per cento. Tuttavia, con riferimento ai soggetti della "Zona B", deve applicarsi la ponderazione:

- dello 0 per cento, se la controparte è costituita da governi o banche centrali e purché si tratti di attività denominate in valuta del Paese del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;

- del 20 per cento, se la controparte è costituita da banche (anche in qualità di garanti) e le attività di rischio hanno durata residua inferiore all'anno.

1.2 Garanzie ricevute

Nella misurazione del grado di rischio degli attivi, le SIM tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute, ad esclusione di quelle che assistono le partite in sofferenza.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione.

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica (rispettivamente, per intero o pro-quota) il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale.

Ai fini della minore ponderazione sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto.

I fattori di ponderazione dei garanti sono quelli indicati alle lettere a) e b) del punto 1.1

Nel caso di garanzie rilasciate da banche della c.d. "zona B", si applica la ponderazione preferenziale del 20 per cento soltanto se l'operazione sottostante ha durata residua pari o inferiore a 1 anno.

Tra le garanzie reali sono prese in considerazione le seguenti:

a) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla SIM segnalante e depositati presso la stessa;

b) valori emessi da governi o banche centrali della c.d. "zona A" o dall'Unione Europea;

c) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;

d) valori emessi dagli enti del settore pubblico della c.d "zona A";

e) depositi di contante presso banche della c.d. "zona A";

f) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della c.d. "zona A".

Le SIM applicano (per intero o pro-quota) alle attività di rischio, garantite (in tutto o in parte) dai valori sopra citati, la ponderazione:

- pari a 0 se si tratta di garanzie di cui alle lettere a) e b);

- del 20 per cento se si tratta delle altre garanzie.

La ponderazione si applica ad un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia stessa al momento della stipula del contratto, ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;

- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai punti a) ed e) ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

1.3 Altri elementi dell'attivo.

La cassa e gli altri valori assimilati hanno ponderazione uguale a 0.

I ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di rischio per controparte hanno ponderazione uguale al 50 per cento.

Le attività materiali e le partecipazioni sono ponderate al 100 per cento, se non già dedotte dal patrimonio di vigilanza.

2. Settori economici di appartenenza delle controparti debitrici e dei garanti

Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti occorre fare riferimento ai criteri di seguito riportati.

2.1 Governi e banche centrali

Relativamente all'amministrazione pubblica italiana, nel settore "governi e banche centrali" (ponderazione 0 per cento) rientrano gli organi costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, le Casse di Risparmio postali, la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi.

2.2 Enti del settore pubblico centrale e locale

Tra gli "enti del settore pubblico centrale e locale" (ponderazione del 20 per cento) rientrano invece i seguenti soggetti:

a) gli enti pubblici territoriali;

b) gli enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro;

c) gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalità giuridica.

Non rientrano pertanto fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative

Per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nei settori "governi e banche centrali" ed "enti del settore pubblico" di Paesi esteri della c.d. "zona A" si fa riferimento in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana.

2.3 Banche

Per banche nazionali si intendono le imprese, aventi sede legale in Italia, autorizzate dalla Banca d'Italia all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Sono escluse le succursali in Italia di banche estere.

Per banche estere si intendono le banche comunitarie ed extracomunitarie, di cui all'art. 1, comma 2, rispettivamente, lett. b) e c), del T.U., autorizzate dalle competenti autorità del Paese di origine all'attività bancaria così come definita ai sensi dell'art. 10 del T.U. Sono incluse anche le loro succursali all'estero, cioè le sedi di attività, sprovviste di personalità giuridica, costituite in Paesi diversi da quello di insediamento della casa madre, ivi incluse le succursali in Italia.

Sono assimilate alle banche le imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea e del "Gruppo dei Dieci", le stanze di compensazione e i mercati regolamentati nazionali e esteri riconosciuti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della Legge.

2.4 Settore privato

Il settore privato è costituito da tutti i soggetti per i quali non si applicano ponderazioni pari allo 0 e al 20 per cento.

Nel settore privato vanno pertanto ricompresi anche gli enti pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.2.

3. Componenti delle attività di rischio

Tra le attività di rischio soggette alla copertura patrimoniale per il rischio di credito sono ricomprese, tra le altre:

- le posizioni in valori mobiliari che fanno parte del portafoglio immobilizzato;
- le esposizioni derivanti da diritti, commissioni, interessi, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati regolamentati connesse con voci del portafoglio immobilizzato;

- le esposizioni derivanti da diritti, commissioni e crediti connessi a voci diverse da quelle comprese nel portafoglio non immobilizzato;

- le esposizioni derivanti dalle operazioni "pronti contro termine" attive e di prestito titoli concluse al di fuori dell'attività di negoziazione per conto proprio ed aventi ad oggetto valori mobiliari del portafoglio immobilizzato (cfr. seguente punto 4.2).

4. Trattamento di particolari operazioni

4.1 Operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio si articolano in due categorie:

- garanzie rilasciate ed impegni assunti;

- operazioni collegate ai tassi d'interesse e di cambio.

Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilità che a fronte dell'operazione si determini una esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entità.

I fattori di conversione per determinare gli "equivalenti creditizi" di garanzie e impegni sono i seguenti:

- 100 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio pieno" nonché quelli in sofferenza;

- 50 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio";

- 0 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio basso".

I criteri per l'individuazione delle tipologie di rischio e per il calcolo degli equivalenti creditizi sono indicati nella sezione II.

4.2 Pronti contro termine e operazioni di prestito titoli aventi ad oggetto titoli del portafoglio immobilizzato

Le operazioni pronti contro termine attive sono trattate alla stregua di crediti garantiti da titoli. Pertanto, dette operazioni sono computate tra le attività a rischio per un importo pari all'operazione di acquisto a pronti aumentato degli interessi maturati ove questi non siano computati tra i ratei attivi. Nella ponderazione dell'esposizione si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei titoli posti a garanzia secondo le modalità previste dal punto 1.2.

Le operazioni di prestito titoli sono attività di rischio assistite da garanzia. Pertanto il coefficiente per il rischio creditizio si applica:

- per i titoli dati in prestito, alla differenza – se positiva – tra il valore dei titoli medesimi e quello della garanzia ricevuta;
- per i titoli ricevuti in prestito, alla differenza – se positiva – tra il valore della garanzia rilasciata e il valore dei titoli.

Tavola A

FATTORI DI PONDERAZIONE:
CATEGORIE DI ATTIVITA' DI RISCHIO
(CREDITI PER CASSA E OPERAZIONI FUORI BILANCIO)

1. Ponderazione 0%

1.1 Cassa

1.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla SIM segnalante e depositati presso la stessa

1.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea.

1.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

1.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona B denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.

1.6 Crediti per cassa recanti l'esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B denominati nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.

1.7 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti dell'Unione Europea o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2. Ponderazione 20%

2.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo.

2.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi da enti del settore pubblico della zona A

2.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su depositi di contanti presso banche della zona A.

2.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A.

2.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di banche multilaterali di sviluppo o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.6 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.7 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di banche della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.8 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua fino ad 1 anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.9 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di altre SIM o imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci", stanze di compensazione e mercati regolamentati nazionali ed esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge, o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

3. Ponderazione 50%

3.1 Contratti sui tassi d'interesse e di cambio nei confronti del settore privato.

3.2 Ratei attivi di cui non sia individuabile la controparte.

4. Ponderazione 100%

4.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona B diversi da quelli denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.

4.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona B.

4.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua superiore ad 1 anno nei confronti di banche della zona B.

4.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti del settore privato (diversi da quelli di cui al punto 3.1).

4.5 Azioni, partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza.

4.6 Altre attività, ivi comprese le immobilizzazioni materiali non dedotte dal patrimonio di vigilanza.

5. 200%

5.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio in sofferenza.

Sezione II

Modalità di determinazione degli equivalenti creditizi per le attività di rischio fuori bilancio ai fini dei coefficienti sul rischio di credito e sul rischio di controparte

1. Garanzie rilasciate e impegni

1.1 Premessa

La controparte delle garanzie rilasciate cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno escluse le seguenti voci degli "impegni e rischi":

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere;
- i contratti sui tassi d'interesse e di cambio.

1.2 Categorie di garanzie ed impegni

1.2.1 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso"

Sono ricompresi gli impegni a fornire garanzie di durata originaria non superiore ad a un anno.

1.2.2 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio"

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

1) prestazioni di cauzioni;
2) attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario ([1]);
3) facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.);
4) lettere di credito "stand-by" irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito,
5) "put options" emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute ([2]).

[1] La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

1.2.3 Garanzie rilasciate e impegni con "rischio pieno"

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

1) garanzie rilasciate e impegni irrevocabili assunti nell'esercizio dell'attività di negoziazione per conto terzi e di raccolta di ordini o mediazione;

2) garanzie con carattere di sostituti del credito;

3) lettere di credito "stand-by" irrevocabili che assumano il carattere di sostituti del credito;

4) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute ([3]) ;

5) depositi (e finanziamenti) a pronti e a termine da effettuare;

6) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;

7) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.

2. Contratti su tassi di interesse e di cambio

2.1 Premessa

Nel calcolo del coefficiente sul rischio di credito e di quello sul rischio di controparte non vengono considerate:

- le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio negoziate su mercati ufficiali, se soggette alla costituzione di margini di garanzia giornalieri;

- le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario.

Inoltre, se fra la SIM e la sua controparte esiste un distinto contratto bilaterale di novazione, formulato in base a criteri di generale accettazione, riconosciuto dalla Banca d'Italia, in base al quale le obbligazioni reciproche di pagamento in una valuta e a una determinata data sono automaticamente compensate con altre obbligazioni riferite alla medesima valuta e scadenti alla medesima data, l'importo da considerare ai fini del calcolo del coefficiente sul rischio di credito o di controparte è pari all'ammontare netto delle obbligazioni.

Le operazioni fuori bilancio verso il settore privato, collegate ai tassi di interesse e di cambio, sono ponderate al 50 per cento.

---

[2] La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.
[3] La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione

2.2 Principali categorie di operazioni

Le principali categorie di operazioni collegate ai tassi da prendere in considerazione sono quelle di seguito riportate.

A) Contratti su tassi di interesse

1) swaps di tassi di interesse in una sola valuta;

2) "basis swaps";

3) "forward rate agreements";

4) "futures" su titoli obbligazionari e su tassi di interesse;

5) acquisti di opzioni "cap" e "floor" su tassi di interesse;

6) acquisti di opzioni call e put su titoli obbligazionari e su indici di titoli obbligazionari;

7) altre operazioni con caratteristiche analoghe.

B) Contratti su tassi di cambio

1) swaps di tassi di interesse in più valute;

2) contratti a termine in cambi;

3) futures su valute;

4) acquisti di opzioni su valute;

5) altre operazioni con caratteristiche analoghe.

Le operazioni del tipo "futures" e le opzioni relative ad azioni o a indici azionari sono convenzionalmente ricomprese fra quelle collegate ai tassi di cambio.

2.3 Calcolo degli equivalenti creditizi

Nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti su tassi d'interesse e di cambio gli enti possono seguire uno dei due metodi di seguito illustrati.

Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene applicato alla globalità dei contratti in parola e può essere modificato solo con l'assenso della Banca d'Italia.

2.3.1 Metodo del valore corrente

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti che sorgono dal contratto a favore dell'ente. Il procedimento di calcolo approssima il costo che l'ente dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Il metodo del valore corrente si articola nelle due fasi di calcolo di seguito descritte.

2.3.1.1 Calcolo del costo di sostituzione

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo se dal raffronto tra prezzo contrattuale dell'operazione e prezzo di mercato dell'attività oggetto di negoziazione emerge un risultato positivo per l'ente.

Per i "futures" e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore dell'ente segnalante fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Invece, nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per gli "interest rate swaps" e i "futures rate agreements", le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i "cross currency swaps") il valore intrinseco deve essere calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di calcolo. Pertanto, nel caso ad esempio di una negoziazione a termine di dollari contro lire, il prezzo di esercizio (prezzo a termine del contratto) va attualizzato (in base al differenziale di tasso di interesse fra la lira e il dollaro) prima di essere confrontato con il cambio corrente a pronti lira-dollaro.

2.3 1.2 Calcolo dell'esposizione creditizia futura

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto "time value" che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse o di cambio e della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione di segno positivo.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti - con valore intrinseco sia positivo sia negativo - moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

DURATA RESIDUA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ASSIMILATI
Fino a 1 anno	0 per cento	1 per cento
Oltre 1 anno	0,5 per cento	5 per cento

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i "basis swaps" in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

2.3.2 Metodo dell'esposizione originaria

Tale metodo si differenzia dal precedente per il procedimento di calcolo. L'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ASSIMILATI
Fino a 1 anno	0,5 per cento	2 per cento
Oltre 1 anno e fino a 2 anni ..	1 per cento	5 per cento
Incremento per ogni anno successivo	1 per cento	3 per cento

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

Tavola B

REQUISITO PATRIMONIALE PER RISCHIO DI CREDITO

	IMPORTO (a)	Coefficiente (b)	Copertura Patrimoniale (c)=(a)x(b)
Attività di rischio ponderate		0,08	

Allegato 7

ALTRI RISCHI

	IMPORTO (a)	COEFFICIENTE (b)	COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b)
COSTI OPERATIVI FISSI SOSTENUTI NELL'ULTIMO ESERCIZIO		0,25	

Allegato 7/B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Sezione I
Criteri per la determinazione delle posizioni di rischio

1. Determinazione delle attività a rischio

Nella determinazione dell'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attività a rischio sono valorizzate con i seguenti criteri:

I. le esposizioni relative ai crediti per cassa, alle attività diverse da quelle di negoziazione per conto proprio e di collocamento, al portafoglio immobilizzato (ivi comprese le componenti reddituali connesse) nonché alle garanzie rilasciate e agli impegni sono computate al valore contabile;

II. le esposizioni relative ai contratti su tassi di interesse e di cambio (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate al valore dato dall'equivalente creditizio calcolato secondo quanto previsto dalla sezione II dell'Allegato 6/D;

III. le posizioni nette relative al portafoglio non immobilizzato sono determinate seguendo le modalità indicate nel titolo IV del regolamento. A tal fine:
   A. alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dall'articolo 32, comma 2 del regolamento;
   B. le posizioni nette sono valorizzate applicando i criteri di valutazione di cui all'articolo 30 del regolamento;

IV. le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono determinate con le modalità indicate negli articoli 38 e 38-bis del regolamento senza l'applicazione dei coefficienti in funzione della controparte.

2. Sistema delle ponderazioni

Le esposizioni individuate ai sensi del paragrafo 1 sono assunte al valore nominale (ponderazione del 100%) per costituire le posizioni di rischio. Tuttavia, al fine di tenere conto della minore rischiosità connessa alla natura della controparte debitrice e alle eventuali garanzie ricevute, si applicano i fattori di ponderazione elencati nella tavola A.

Per le attività di rischio nei confronti delle banche si applicano coefficienti di ponderazione articolati in relazione alla vita residua dell'attività e al Paese di appartenenza.
Le imprese di investimento rientranti nel campo di applicazione della direttiva 93/22 e di Paesi del "Gruppo dei Dieci" nonché le stanze di compensazione e i mercati regolamentati nazionali ed esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge sono assimilati alle banche della zona A.

Le ponderazioni relative a garanzie ricevute sono applicabili solo se le garanzie sono esplicite e non soggette a condizione. Si applicano le norme relative alle garanzie ricevute previste dal punto 1.2 della sezione I dell'Allegato 6/D.

L'esposizione è riferita al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali. E' riconosciuta la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante purché questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.

Le attività di rischio classificate tra le sofferenze sono ponderate al 100% a prescindere dalla garanzia che assiste l'operazione.

3. Ponderazioni delle attività di rischio nelle ipotesi di unico azionista

Le esposizioni nei confronti delle società controllate da un unico azionista sono sottoposte all'eventuale ponderazione più favorevole per questo prevista, valendo la garanzia di cui all'art. 2362 c.c.; tale principio non si estende ai crediti garantiti dalle suddette società né alle esposizioni nei confronti delle società indirettamente controllate, anche al 100%, dall'azionista unico.

Tavola A

FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITA' DI RISCHIO

A) *Attività di rischio a ponderazione 0*

A.1) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona A e dell'Unione Europea e quelle assistite dall'esplicita garanzia di tali soggetti.

A.2) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea.

A.3) Le attività di rischio per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B, se denominate nella valuta del Paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta.

A.4) Le attività di rischio per cassa recanti l'esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B, se espresse nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta.

A.5) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su depositi di contante presso una banca del gruppo di appartenenza.

A.6) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su titoli emessi dalla SIM o altro soggetto del gruppo di appartenenza e depositati presso uno di tali soggetti.

A.7) Le partecipazioni in compagnie di assicurazione.

A.8) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore ad 1 anno nei confronti di banche della zona A e quelle assistite dall'esplicita garanzia di tali soggetti.

B) Attività di rischio da considerare al 20% del loro valore nominale

B.1) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua superiore ad 1 anno ma non superiore a 3 anni nei confronti di o garantiti da banche della zona A.

B.2) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore ad 1 anno nei confronti di o garantiti da banche della zona B.

B.3) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da garanzia reale su depositi di contante presso banche della zona A, o titoli di durata non superiore a 3 anni emessi da tali banche.

B.4) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea.

B.5) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di banche multilaterali di sviluppo o assistite da garanzia reale su valori emessi da tali banche.

B.6) Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di o assistite da garanzia di altre SIM o imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo dei Dieci", stanze di compensazione e mercati regolamentati nazionali ed esteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, comma 8 della Legge, o assistite da garanzia reale su valori emessi da tali soggetti.

C) Attività di rischio da considerare al 50% del loro valore nominale

Le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio rappresentate ovvero garantite da titoli (diversi dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A, con vita residua superiore a 3 anni, a condizione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti Autorità.

Con riferimento alle garanzie reali, le suindicate ponderazioni si applicano a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

- 10 per cento per titoli di Stato e certificati di deposito;
- 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai precedenti punti A.5, A 6 e B.3, ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

Sezione II
Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti per i grandi rischi nei confronti di un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente non collegate al portafoglio non immobilizzato vanno sommate quelle relative alle posizioni lunghe nette del portafoglio non immobilizzato e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento verso il cliente medesimo.

Per i clienti (o gruppi di clienti connessi) per i quali si è verificato un superamento del limite di concentrazione dovuto all'esposizione del portafoglio non immobilizzato, le posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento vengono ordinate in modo ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte, in modo tale che il superamento sia attribuito alle componenti che presentano un coefficiente più alto.

Per quanto riguarda il rischio di regolamento:

a) le esposizioni calcolate con il metodo di cui all'articolo 38, comma 3 sono sempre considerate come quelle con il coefficiente più alto (infatti, il minimo coefficiente applicabile ai sensi dell'allegato 6 è quello dell'8 per cento, che dovrà essere aumentato in funzione dello scorrere del tempo dalla data di non adempimento);

b) le esposizioni calcolate con il metodo di cui all'articolo 38, comma 4 sono trattate in funzione del coefficiente ad esse applicabile ai sensi dell'Allegato 6/B.

2. Qualora il superamento non si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto 1 che costituiscono l'ammontare del superamento.

3. Qualora il superamento si sia protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione è determinata:

- imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella colonna della tavola B fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato ai sensi del punto 1. La percentuale della terza colonna si riferisce al patrimonio di vigilanza. Pertanto, si consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di concentrazione individuale sia pari a 25; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a 80 lire, di cui 25 relative al portafoglio immobilizzato. In tale ipotesi, delle 55 lire che costituiscono il superamento globale:
  - 15 andranno inserite nella riga "fino al 40%";
  - 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%";
  - 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all'80%".

- moltiplicando le copertura patrimoniali relative alle componenti così classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della medesima tavola;

- sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalla suddetta moltiplicazione.

4. La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione è pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento.

Tavola B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva

Cliente o gruppo di clienti connessi	Durata del superamento	Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza	Tipo di rischio relativo alla componente del superamento	Importo (a)	Coefficiente per il tipo di rischio (b)	Copertura per il tipo di rischio (c)=(a)x(b)	Coefficiente aggiuntivo (d)	Copertura patrimoniale aggiuntiva (e)=(c)x(d)
Cliente A	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e l'80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra 100% e 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente A)							(A)	
Cliente B	Inferiore o uguale a 10 giorni						200%	
	Superiore a 10 giorni	Fino al 40%					200%	
		tra il 40% e il 60%					300%	
		tra il 60% e l'80%					400%	
		tra l'80% e il 100%					500%	
		tra 100% e 250%					600%	
		Oltre il 250%					900%	
Totale copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione su cliente B)							(B)	

TOTALE COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA PER IL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE (A + B + ...)	

Allegato 7/C

REQUISITO PATRIMONIALE GLOBALE

	COPERTURE PATRIMONIALI		PATRIMONIO DI VIGILANZA		ECCEDENZA (+)
	TIPO COPERTURA	IMPORTO (a)	COMPONENTE	IMPORTO (b)	FABBISOGNO (-) (c)=(b)-(a)
1	Requisito rischio di credito (all 6/D) (*)		PATRIMONIO DI BASE E SUPPL. DI II° LIV. (1)		
2	Requisito rischio generico per titoli di natura obbligazionaria (all. 2) (**)				
3	Requisito rischio specifico per titoli di natura obbligazionaria (all 3) (**)				
4	Requisito rischio generico e specifico per titoli di capitale quotati (all. 4) (**)				
5	Requisito globale per titoli di capitale non quotati (all 4/B) (**)				
6	Requisito globale per parti di o i c v.m (all. 4/C) (**)				
7	Requisito globale per rischio di cambio (all 5) (*)				
8	Requisito rischio di regolamento (all. 6 o 6/B) (**)				
9	Requisito rischio di controparte (all. 6/C) (**)				
10	Requisito aggiuntivo per rischio di concentrazione (all. 7/B) (**)				
11			RESIDUO LIBERO (2)		
12			PATRIMONIO SUPPL DI III° LIV. (3)		
13	Requisito totale rischi di mercato (somma da 2 a 10, col. a)		TOTALE (righe 11+12, col. b)		

14	Requisito per altri rischi (all. 7) (*)		TOTALE PATRIMONIO (4)		

NOTE

(*) Il requisito è calcolato da tutte le SIM.

(**) Il requisito è calcolato dalle sole SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di cui all'art. 1, comma 1 della Legge, lettere a) per conto proprio e b) con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia.

(1) A riga 1, colonna b, va indicato il valore risultante dalla somma algebrica, se positivo, degli importi di cui alle righe 14, 22, 33 e 35 (questi ultimi con segno negativo) dell'allegato 8.

(2) A riga 11, colonna b, va indicato l'importo di cui a riga 1, colonna c, con il pertinente segno algebrico.

(3) A riga 12, colonna b, va indicato il valore risultante dalla somma algebrica degli importi di cui alle righe 29 o 30 meno gli importi di cui alle righe 34 e 36 dell'allegato 8.

(4) A riga 14, colonna b, va indicato il valore complessivo positivo del patrimonio di vigilanza di cui alla riga 38 dell'allegato 8.

Allegato 8

PATRIMONIO DI VIGILANZA

PATRIMONIO DI BASE		IMPORTO
Elementi positivi:		
1	capitale sociale sottoscritto	
2	riserve	
3	fondo per rischi finanziari generali	
4	Totale elementi positivi del patrimonio di base (somma righe da 1 a 3)	
Elementi negativi:		
5	importi da versare dagli azionisti a saldo azioni	
6	azioni di propria emissione in portafoglio	
7	avviamento	
8	altre attività immateriali	
9	perdite	
10	Totale elementi negativi del patrimonio di base (somma righe da 5 a 9)	
Patrimonio di base:		
14	valore positivo (riga 4 – riga 10, se positivo)	
15	valore negativo (riga 4 – riga 10, se negativo)	

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE DI II° LIVELLO		IMPORTO
Elementi positivi:		
16	riserve di rivalutazione	
17	fondi rischi	
18	strumenti ibridi di patrimonializzazione	
19	passività subordinate di II° livello	
Patrimonio supplementare di II° livello:		
20	valore positivo (somma righe da 16 a 19)	
21	eccedenza	
22	valore positivo ammesso (riga 20 – riga 21)	

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE DI III° LIVELLO		IMPORTO
Elementi positivi:		
23	proventi e plusvalenze del portafoglio non immobilizzato	
24	passività subordinate di III° livello o elementi del patrimonio supplementare di II° livello	
25	Totale elementi positivi del patrimonio supplementare di III° livello (somma righe 23 e 24)	
Elementi negativi:		
26	perdite/minusvalenze del portafoglio non immobilizzato ed eventuali oneri	
Patrimonio supplementare di III° livello:		
27	valore positivo (riga 25 – riga 26, se positivo)	
28	passività subordinate di III° livello eccedenti	
29	valore positivo ammesso (riga 27 – riga 28)	
30	valore negativo (riga 25 – righe 26 e 28, se negativo)	

PATRIMONIO DI BASE E SUPPLEMENTARE		IMPORTO
31	valore positivo	
32	valore negativo	

ELEMENTI DA DEDURRE		IMPORTO
33	partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate verso banche e società finanziarie	
34	componenti non negoziabili dell'attivo	
35	minusvalenze sul portafoglio immobilizzato (50%)	
36	altri elementi da dedurre	
37	Totale elementi da dedurre (somma righe da 33 a 36)	

PATRIMONIO DI VIGILANZA		IMPORTO
38	valore positivo	
39	valore negativo	

Allegato 12

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Nel presente allegato si indica il trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

Sezione I
Elementi positivi

1. Fondi rischi.

1.1 Rientrano tra i fondi rischi computabili nella determinazione del patrimonio supplementare di secondo livello i fondi rischi su crediti, destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa, per un ammontare non superiore all'1,25 per cento delle attività di rischio ponderate ai fini del rischio di credito di cui all'art. 38-ter del Regolamento.

2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione.

2.1 Tra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano le passività irredimibili ovvero rimborsabili solo su richiesta dell'emittente e con il previo consenso della Banca d'Italia quando il relativo contratto preveda che:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria ad evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

2.2 I contratti che ad una scadenza originaria particolarmente lunga associano la facoltà, esercitabile dall'emittente, di rinnovare il debito a tempo indefinito sono assimilabili alle passività irredimibili. In questi casi, il contratto prevede espressamente che il rimborso alla scadenza avvenga con il preventivo consenso della Banca d'Italia.

2.3 Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione sono ricompresi nel calcolo del patrimonio di vigilanza previo consenso della Banca d'Italia e per un importo pari alle somme effettivamente ricevute dalla SIM. La Banca d'Italia, anche in presenza dei suddetti requisiti, può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale.

2.4 Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione possono essere emessi dalle SIM sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Le emissioni sono soggette a preventivo benestare della Banca d'Italia. Sui titoli sono richiamati gli estremi del relativo provvedimento nonché il contenuto della clausola indicata al precedente punto a).

2.5 Si applicano le disposizioni previste per le passività subordinate, di cui ai successivi punti 3.5 e 3.6.

3. Passività subordinate rientranti nel patrimonio supplementare di secondo livello

3.1 I contratti che regolano l'emissione di passività subordinate prevedono espressamente che:

a) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

b) la durata originaria del rapporto non sia inferiore ai cinque anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e sia soggetto a nulla osta della Banca d'Italia.

3.2 Le passività subordinate sono ricomprese nel patrimonio di vigilanza previo consenso della Banca d'Italia (per le modalità di inoltro delle richieste di preventivo benestare, cfr. il successivo punto 5). Anche in presenza dei requisiti di cui ai punti a), b) e c) la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività subordinate sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale. Inoltre, la computabilità di tali somme è ridotta di un quinto ogni anno durante i cinque precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

3.3 Le passività subordinate possono essere emesse dalle SIM sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Le emissioni sono soggette a preventivo benestare della Banca d'Italia. Sui titoli sono richiamati gli estremi del relativo provvedimento.

3.4 Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione dell'ente.

3.5 Nella ipotesi di riacquisto da parte dell'emittente di quote delle passività subordinate emesse, si distinguono due fattispecie:

a) il riacquisto è finalizzato all'annullamento dei certificati. Tale caso è da considerarsi alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito e pertanto deve essere soggetto a nullaosta da parte della Banca d'Italia;

b) il riacquisto non è finalizzato all'annullamento dei certificati. In tale ipotesi il riacquisto può essere effettuato liberamente, fermo restando l'obbligo di detrarre le quote, anche momentaneamente presenti nel proprio portafoglio, dal computo delle passività

subordinate a disposizione della SIM. Tuttavia è fatto divieto agli emittenti di detenere titoli rappresentativi di proprie passività subordinate per un ammontare superiore al 10 per cento di ciascuna emissione.

3,6 Si considera ammissibile la presenza di clausole del tipo "illegality clause", per effetto delle quali il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tenere fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa è ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "factum principis" al quale il debitore (creditore) deve necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

4. Passività subordinate rientranti nel patrimonio supplementare di terzo livello

4.1 I contratti che regolano l'emissione di tali strumenti prevedono espressamente che:

a) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

b) la durata originaria del rapporto non sia inferiore ai due anni;

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e sia soggetto a nulla osta della Banca d'Italia;

d) il capitale e gli interessi relativi al prestito non possano mai essere rimborsati se tale rimborso ha l'effetto di ridurre i fondi propri dell'ente al di sotto del suo requisito patrimoniale complessivo.

4.2 Tale strumento, è generalmente utilizzato per coprire deficienze patrimoniali di carattere transitorio. In via di principio, pertanto, esso non dovrebbe essere computato per l'ammontare massimo consentito. Valgono le condizioni di cui ai precedenti punti 3.4, 3.5 e 3.6.

5. Benestare della Banca d'Italia per il computo nel patrimonio delle passività di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

5.1 La richiesta del preventivo benestare per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate da includere nel patrimonio supplementare di II° e di III° livello va corredata di tutte le informazioni utili a consentire all'Organo di Vigilanza una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dall'istituzione emittente.

5.2 La suddetta richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

5.3 A seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione della passività subordinata;
- la circolare di offerta ("offering circular");
- l'accordo di "trust" ("trust agreement");
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

5.4 Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione del debito subordinato, le SIM possono sottoporre all'esame dell'Organo di Vigilanza anche progetti di contratto, ferma restando la necessità di inviare il contratto definitivo una volta che essi abbiano dato corso all'operazione.

6. Proventi/perdite e plus/minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato

6.1 Concorre alla determinazione del "patrimonio supplementare di terzo livello" la somma algebrica dei proventi e delle perdite nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia già stato approvato, derivanti da operazioni in bilancio e "fuori bilancio" concluse nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio nonché sui valori mobiliari oggetto dell'attività di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia svolta dalla SIM. Alla determinazione di tale voce concorrono le componenti reddituali positive o negative originate da operazioni su valori mobiliari connesse con le citate attività.

6.2 In caso di valore positivo, il suddetto aggregato è decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato dei dividendi da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri.

Sezione II
Elementi negativi

1. Partecipazioni

1.1 Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotte:

a) le partecipazioni in banche, SIM e società finanziarie superiori al 10% del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti;

b) le partecipazioni in banche, SIM e società finanziarie pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare di secondo livello, calcolato prima della deduzione degli elementi di cui al presente punto 1.1.

96A3710

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651407) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 3 7 1 9 6 *

L. 6.000